



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI DELL'ENOGASTRONOMIA E DELL'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
"S.P. MALATESTA"**

Viale Regina Margherita, 4 – 47924 RIMINI

PEC: rnrh030001@pec.istruzione.it - E mail: rnrh030001@istruzione.it

Tel. 0541373412 - COD. FISC. 91069440401

www.alberghieromalatestarimini.edu.it

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- ✓ art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- ✓ legge 11/11/1975 n. 584 e ss.mm.ii.;
- ✓ legge 24 novembre 1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale;
- ✓ legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti);
- ✓ decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.;
- ✓ decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in legge con provvedimento dell'8 novembre 2013, n. 128.

Queste ultime disposizioni normative hanno ribadito che la tutela della salute nelle scuole è un principio costituzionale irrinunciabile, estendendo il divieto anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, per qualunque tipo di sigaretta, anche elettronica.

Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e ss.mm.ii.

Art. 2 – FINALITÀ

1. Il presente Regolamento si prefigge di:

- a) tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, non solo in forma di espressione del fenomeno del fumo, ma anche con la realizzazione di momenti di attività informative/educative;
- b) far percepire il "vizio del fumo" come una patologia della quale ci si può liberare coscientemente, ribadendo i vantaggi di un ambiente educativo salubre;
- c) fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
- d) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituzione Scolastica (articolo 4 della legge 8 novembre 2013, n. 128);
- e) promuovere una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative informative/educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI DELL'ENOGASTRONOMIA E DELL'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
"S.P. MALATESTA"**

Viale Regina Margherita, 4 – 47924 RIMINI

PEC: rnrh030001@pec.istruzione.it- E mail: rnrh030001@istruzione.it

Tel. 0541373412 - COD. FISC. 91069440401

www.alberghieromalatestarimini.edu.it

-
- f) dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'Istituzione Scolastica esponendo manifesti e materiale vario di informazione e sensibilizzazione;
- g) rendere compartecipi le famiglie delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (*culpa in educando*) per l'inosservanza delle disposizioni dei minori.

Art. 3 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

1. In tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto Scolastico (es. parcheggio, corte interna - aree verdi) vige il divieto di fumo.
2. In tali aree sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, dei preposti cui spetta vigilare e delle eventuali conseguenze per coloro che non lo rispettano.
3. Il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, anche temporaneamente e presso altri enti, dall'IPSSEOA "Malatesta" di Rimini per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività.

Art. 4 - DESTINATARI DEL DIVIETO

1. Sono destinatari del divieto di fumo:
 - a. il personale scolastico tutto;
 - b. gli alunni;
 - c. qualunque terzo che entri in contatto con la scuola (genitori, personale esterno di altri enti/aziende, visitatori, ecc.).

Art. 5 – INFORMAZIONE SUL DIVIETO DI FUMO

1. La divulgazione dell'informazione inerente al divieto di fumo nella scuola è affidata all'affissione in posizione facilmente individuabile di idonea cartellonistica e di apposite disposizioni interne.
2. La cartellonistica reca pittogramma che richiama la normativa di riferimento, indicazione delle sanzioni applicabili ai trasgressori e nominativo del personale incaricato della contestazione e verbalizzazione dell'infrazione.

Art. 6 – RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'osservanza del divieto e si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati responsabili preposti, cui spetterà rilevare le violazioni assumendo la funzione di agenti accertatori.



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI DELL'ENOGASTRONOMIA E DELL'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
"S.P. MALATESTA"**

Viale Regina Margherita, 4 – 47924 RIMINI

PEC: rnrh030001@pec.istruzione.it- E mail: rnrh030001@istruzione.it

Tel. 0541373412 - COD. FISC. 91069440401

www.alberghieromalatestarimini.edu.it

-
2. Il personale incaricato in qualità di responsabile riceverà apposita disposizione di nomina. L'elenco dei responsabili preposti verrà comunicato agli alunni ed al personale scolastico con apposita circolare.
 3. Tutto il personale scolastico ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza durante l'intervallo.
 4. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico si avvarrà della collaborazione delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto sul territorio.

Art. 7 – PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 6, comma 1 del presente Regolamento procedono alla contestazione immediata, previo accertamento della violazione, redigendo apposito verbale utilizzando il modello qui allegato (allegato 1).
2. Il verbale viene redatto in triplice originale: uno per il trasgressore, uno per la scuola e uno da inviare al Prefetto.
3. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
4. Il Dirigente Scolastico provvederà a comminare la sanzione amministrativa al trasgressore.
5. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.

Art. 8 – SANZIONI

1. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00, in forza del disposto dell'art. 7 legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448/2001, e successivamente integrato dall'art. 51, comma 7 Legge n. 3/2003, nonché dall'art. 1, comma 189 legge n. 311/2004.
2. Il trasgressore è ammesso fino al sessantesimo giorno dalla contestazione o notificazione al pagamento della sanzione in misura c.d. ridotta pari a € 55,00 ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81.
3. Il personale preposto al controllo dell'applicazione del presente regolamento che non ottemperi ai propri doveri sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI DELL'ENOGASTRONOMIA E DELL'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
"S.P. MALATESTA"**

Viale Regina Margherita, 4 – 47924 RIMINI

PEC: rnrh030001@pec.istruzione.it- E mail: rnrh030001@istruzione.it

Tel. 0541373412 - COD. FISC. 91069440401

www.alberghieromalatestarimini.edu.it

-
4. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: alunni, personale scolastico, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto.
 5. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in quanto l'infrazione si configura come inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite.
 6. Gli alunni responsabili della violazione saranno sanzionati disciplinarmente con un'ammonizione del Dirigente Scolastico.

Art. 9 - PROCEDURA PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione, nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo come disposto dall'art. 16 della legge n. 689/1981, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a € 55,00 o € 110,00 qualora la trasgressione sia avvenuta in presenza di donna in gravidanza o di minori di anni 12.
2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.
3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato tramite:
 - a) bonifico bancario su conto corrente intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato per la Provincia di Rimini, indicando la causale del versamento: CAPO VIII - Capitolo 2301 - Infrazione al divieto di fumo presso l'IPSSEOA "Malatesta" di RN - Verbale n. __ del __;
 - b) bollettino su conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato per la Provincia di Rimini indicando la stessa causale di cui sopra;
 - c) modello F23, in banca o presso gli uffici postali, utilizzando codice tributo 131T, indicando come causale del versamento "infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio.
4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.
5. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Istituzione Scolastica è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art. 10 – RINVIO



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI DELL'ENOGASTRONOMIA E DELL'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
"S.P. MALATESTA"**

Viale Regina Margherita, 4 – 47924 RIMINI

PEC: rnrh030001@pec.istruzione.it- E mail: rnrh030001@istruzione.it

Tel. 0541373412 - COD. FISC. 91069440401

www.alberghieromalatestarimini.edu.it

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le normative vigenti disciplinanti la materia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sabina Fortunati